

Approfondimenti

La norma

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Non sono interessate

Abstract

Dal 1° luglio 2022 tutti i soggetti passivi d'imposta tenuti all'obbligo di utilizzo della fattura elettronica devono inviare al SdI anche le fatture o comunque i dati delle operazioni effettuate con soggetti non residenti

Commento

In base a quanto da ultimo disposto dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge n. 146 del 2021 e confermato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 73 del 2022, dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo, per i soggetti tenuti all'utilizzo della fattura elettronica, di invio al Sistema di Interscambio dei dati delle operazioni, attive e passive, effettuate con soggetti non residenti; viene così meno il così detto esterometro nella formulazione in vigore per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022. Attraverso la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, formulata in quesiti e risposte, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a tale adempimento.

E' bene ricordare che il citato decreto-legge n. 73 del 2022 ha stabilito che i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione

-delle operazioni per cui è emessa bolletta doganale (esclusione già prevista in precedenza),

-delle operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (esclusione già prevista anche in precedenza nel senso che se facoltativamente veniva emessa fattura elettronica inviata al SdI, tale operazione non doveva più rientrare nell'esterometro),

-delle operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi che non sono rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, in base a quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-octies, del DPR n. 633 del 1972.

Le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con soggetti non residenti sono, quindi, trasmesse telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio, ma bisogna tenere conto che:

-la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre

-la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Dal punto di vista della “nuova” trasmissione dei dati, l'Agenzia delle entrate attraverso la circolare 26/E chiarisce che la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri e, quindi, anche quelle con consumatori finali visto che la ratio dell'adempimento non è più da individuare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi ma, bensì, «nel monitoraggio di tutte quelle (operazioni, ndA) in cui una delle parti è “estera”».

L'Agenzia evidenzia, altresì, che l'invio al SdI dei dati relativi ad operazioni con soggetti non residenti non è legato alla rilevanza IVA delle operazioni che vengono poste in essere. Pertanto:

-è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;

-non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Naturalmente in base a quanto disposto dal già richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 73 del 2022, sono oggetto di comunicazione gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia, solo quando sono di importo superiore ad euro 5.000, comprensivo di eventuale imposta.

Ai fini dell'invio al SdI dei dati delle operazioni con soggetti non residenti:	è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso
	non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale

Dal 1° luglio 2022 anche forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti esteri o ricevute da soggetti esteri. Per gli enti non commerciali l'obbligo riguarda solo le operazioni realizzate nell'ambito della sfera commerciale dell'ente stesso. Sono esclusi solo i soggetti minimi, forfetari e che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della legge n. 398 del 1991 (sostanzialmente associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che nel periodo d'imposta precedente (2021) hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 25.000. Per questi soggetti l'obbligo di fatturazione elettronica e, di conseguenza, di invio al SdI dei dati delle operazioni con non residenti (esterometro) viene rinviato al 1° gennaio 2024.

Le risposte dell'Agenzia

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Non sono interessate

Abstract

Attraverso al circolare 26/E del 13 luglio 2022, formulata in quesiti e risposte, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esterometro in vigore dal 1° luglio 2022 consistente nell'invio al SdI anche dei documenti relativi alle operazioni con non residenti

Commento

Dal 1° luglio 2022 per ogni operazione deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio l'apposito file XML, su cui lo stesso SdI effettuerà i controlli formali previsti, tra cui la verifica che siano stati compilati tutti i campi obbligatori della fattura. Per cui, per tutte le operazioni attive poste in essere da soggetti nazionali verso soggetti esteri, con emissione di fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, nonché per le operazioni passive con riferimento alle quali va emesso un documento coincidente, nella sostanza, con le fatture, nei campi obbligatori della fattura, come, ad esempio, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione, è necessario mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento emesso extra-SdI e quelli riportati nel file XML da trasmettere a SdI. L'Agenzia delle entrate, però, propone delle semplificazioni, e cioè:

-se per generare il file XML da trasmettere al SdI per l'esterometro non viene utilizzato lo stesso software utilizzato per generare le fatture elettroniche da emettere verso soggetti nazionali, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere valorizzato riportando la parola “BENI” o la parola “SERVIZI”, e rinviando alla descrizione contenuta nella fattura emessa, ovvero

-se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, riportando le parole “BENI E SERVIZI”, e rinviando sempre alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Per le operazioni passive che danno luogo all'integrazione del documento ricevuto, l'Agenzia ritiene che «la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati». Pertanto, anche per generare il file XML in cui vengono riportati i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere al SdI, il già citato campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere valorizzato riportando:

-la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI”, rinviando alla descrizione contenuta nel documento ricevuto, ovvero

-le parole “BENI E SERVIZI”, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

Per quanto riguarda i termini entro i quali devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l'estero, l'Agenzia, rinviando a quanto stabilito dalla norma (si veda sopra e anche tabella di seguito riportata) specifica che non vi è un termine unico, fisso, ma “mobile” «legato

-a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque,

-per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate».

Termini di invio dei dati al SdI per le operazioni con soggetti non residenti:	la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi
---	---

la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione

L'Agenzia esemplifica il concetto:

-in presenza di cessioni intracomunitarie, con riferimento alle quali è emessa fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Questo avviene anche qualora la fattura venga emessa in momento diverso. Ad esempio: cessione effettuata il 1° ottobre 2022 e fattura emessa il 31 ottobre 2022;

-per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, non soggette ad IVA, in base all'articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972 , la trasmissione dei dati è sempre effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

-in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE, quando non sono soggette ad IVA in base agli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633 del 1972 , i dati sono trasmessi, ordinariamente, entro dodici giorni;

-in presenza di acquisti, come ad esempio di servizi ricevuti da un soggetto extra-UE, in assenza di un documento comprovante l'operazione oppure ove esso non pervenga tempestivamente, la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Facendo presente che per le operazioni per le quali è emessa una bolletta doganale non esiste alcun divieto di invio dei dati al SdI, ma vi è una assenza di tale obbligo, ma che in caso di invio dei dati potrebbe esservi una duplicazione delle informazioni trasmesse, l'Agenzia delle entrate affronta il tema della valenza ai fini fiscali dei file XML con codice documento TD17, TD18 e TD19.

Codice documento TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
Codice documento TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Codice documento TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

Per tali documenti vi è una differenza a seconda che siano utilizzati

-ai fini integrativi oppure

-ai fini sostitutivi delle fatture.

Nel caso di utilizzo ai fini sostitutivi delle fatture, solitamente legati all'acquisto di servizi o di beni da soggetto extra-UE, con utilizzo del codice documento TD17 e TD19, i file costituiscono delle autofatture «con tutto quello che ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc)». Ove, invece, esistano dei documenti originari, ossia fatture o altri documenti considerati tali, fermo restando l'obbligo integrativo del documento stesso e di quello comunicativo, i file trasmessi non sostituiscono i documenti originari.

Specifica ancora l'Agenzia delle entrate, sempre con riferimento ai codici documento di cui sopra, TD17, TD18 e TD19, che non vi è l'obbligo di assolvere ai doveri di integrazione o autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file XML ma, naturalmente, il mancato invio dei dati al SdI costituisce violazione.

Per le operazioni con San Marino, il decreto ministeriale del 21 giugno 2021 prevede, tra gli altri, che se la fattura elettronica emessa da operatori economici muniti di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San

Marino, per la cessione di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, non indica l'ammontare dell'IVA, l'operatore economico italiano a cui la fattura è stata recapitata tramite SdI deve assolvere l'imposta ai sensi del secondo comma, dell'articolo 17, del DPR n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta. In tale fattispecie l'Agenzia ritiene che il soggetto italiano debba trasmettere un file con tipo documento TD19, compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità.

Nel caso di eventuale tardiva trasmissione dei dati relativi alle operazioni passive, tale circostanza, in via generale, non concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione o autofattura e, sempre in via generale, il momento in cui si trasmettono i dati per le operazioni passive ha rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo, in tema di esterometro, e delle correlate sanzioni e non anche sul diritto alla detrazione dell'imposta a meno che non si tratti di trasmissione di dati con utilizzo di tipologie di documenti che assolvono l'obbligo di autofatturazione: la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri IVA esplica i suoi effetti anche sulla detrazione d'imposta, impedendola fino al corretto adempimento, ossia l'emissione dell'autofattura. Quindi, tornando alle violazioni degli obblighi di fatturazione, di registrazione e di liquidazione dell'imposta, rispetto agli obblighi di invio dei dati, tali adempimenti restano autonomamente sanzionabili.

In tema di conservazione elettronica l'Agenzia afferma che non se la fattura inviata al SdI contiene il codice convenzionale "XXXXXXX" e codice paese del cessionario o committente diverso da "IT", visto che il SdI non invia tale documento al cliente non vi è l'obbligo di conservazione elettronica di tale documento che va, comunque, conservato anche elettronicamente. L'Integrazione via SdI di fatture o altri documenti ricevuti da soggetti esteri ricevuti va conservata in forma analogia o elettronica. Usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, tutti i documenti transitati via SdI saranno conservati a norma.

Resta fermo che:

-i soggetti che vogliono conservare elettronicamente le fatture con l'estero devono conservare anche la fattura originale ricevuta o emessa extra SdI,

-qualora si alleggi al file XML il pdf della fattura inviata al cliente estero, si può considerare assolto l'obbligo di conservazione sostitutiva, nel caso di avvenuta adesione al servizio di conservazione con l'AE,

-qualora al file TD17, TD18 e TD19 venga allegata la fattura del fornitore estero, si può considerare assolto l'obbligo di conservazione sostitutiva, nel caso di avvenuta adesione al servizio di conservazione con l'AE,

-i file XML creato per adempiere all'obbligo dell'esterometro vanno conservati elettronicamente, fermo restando che usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, tutti i documenti transitati via SdI saranno conservati a norma.

Infine, se i file trasmessi al SdI valorizzano con "SI" il campo 2.1.1.6.1 <Bollo Virtuale>, è possibile assolvere l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6 del decreto del 17 giugno 2014.

Si ricorda che

L'esterometro dal 1° luglio 2022 prevede l'invio al SdI delle fatture o altri documenti relativi ad operazioni con soggetti non residenti

Per le operazioni passive con soggetti non residenti si deve inviare al SdI il documento di integrazione ovvero l'autofattura

Esterometro: arriva la circolare dell'Agenzia – I punti salienti

La normativa	In base a quanto da ultimo disposto dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge n. 146 del 2021 e confermato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 73 del 2022, dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo, per i soggetti tenuti all'utilizzo della fattura elettronica, di invio al Sistema di Interscambio dei dati delle operazioni, attive e passive, effettuate con soggetti non residenti; viene così meno il così detto esterometro nella formulazione in vigore per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022
La circolare	Attraverso la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, formulata in quesiti e risposte, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a tale adempimento
L'obbligo dal 1° luglio 2022	Dal 1° luglio 2022 per ogni operazione deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio l'apposito file XML, su cui lo stesso SdI effettuerà i controlli formali previsti, tra cui la verifica che siano stati compilati tutti i campi obbligatori della fattura
Codici documento TD17, TD18 e TD19	Specifica l'Agenzia delle entrate, con riferimento ai codici documento di cui sopra, TD17, TD18 e TD19, che non vi è l'obbligo di assolvere ai doveri di integrazione o autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file XML ma, naturalmente, il mancato invio dei dati al SdI costituisce violazione